



# NEWSLETTER

dell' Associazione Nazionale Assistenti Sanitari  
integrativa del periodico "L'ASSISTENTE SANITARIO"



Associazione riconosciuta maggiormente rappresentativa a livello nazionale per la professione di Assistente Sanitario  
Decreti Ministero della Salute 14 aprile 2005 e 19 giugno 2006

**Numero 53**

**Prot. 40/08 – 2 aprile 2008**

Cari Soci,

nessuno di noi, sicuramente, ha ancora smaltito lo shock della mancata emanazione da parte del Governo del o dei decreti legislativi sui nuovi ordini delle professioni sanitarie, in applicazione della legge 1.02.2006, n.43.

Il termine del 4.03.2008 è scaduto inutilmente, e la figura maggiormente danneggiata è la nostra.

A campagna elettorale conclusa e a nuovi Parlamento e Governo ricostituiti, ricomincerà la rincorsa verso la completa autonomia della nostra professione.

Assieme a notizie più dettagliate sull'accaduto e sulle prospettive, aggravate dal violento attacco ancora portato alla nostra professione dalla Federazione IPASVI, Vi informiamo, con questa newsletter su altri problemi, tra cui, positiva, la conclusione della lunga vicenda contrattuale.

Piu' che mai è necessario che AsNAS nazionale senta e riceva dalle Sezioni un sostegno operativo e propositivo, quale Organizzazione maggiormente rappresentativa degli Assistenti Sanitari d'Italia, nella sua azione difficile di difesa e valorizzazione della nostra professione.

Un caro saluto.

Gianna Calzolari

<b>In questo numero</b>	
<b>Editoriale</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Ancora bloccati i nuovi Ordini</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Circolare n.3 del 29.1.2008 della Federazione IPASVI</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Firmato il Contratto</b>	<b>Pag. 3-4</b>
<b>DPCM 25.01.2008 qualifica unica dirigente delle professioni sanitarie</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>TU Sicurezza Lavoro</b>	<b>Pag. 5-6</b>
<b>Assemblee Sezionali</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Allegato 1 (Tabella aumenti CCNL)</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Allegato 2 (DPCM 25.1.2008)</b>	<b>Pag. 8-11</b>

Redazione: Consiglio Direttivo Nazionale AsNAS – Sede Presidenza Nazionale  
Via Tagliamento, 14 – 41037 Mirandola (MO) – Tel-Fax: 0535/23295  
E-mail: presidenza@asnas.it – segreteria@asnas.it - info@asnas.it  
majorioppi@libero.it – gabriellatritta@virgilio.it  
Sito web: <http://www.asnas.it>

## **1 - ANCORA BLOCCATI I NUOVI ORDINI**

Attraverso varie Newsletter Vi abbiamo tenuti aggiornati sugli sviluppi applicativi della legge 43/2006 in materia di Ordini per le professioni sanitarie.

In particolare nei drammatici momenti precedenti al 4.03.08, termine ultimo per l'esercizio della delega da parte del Governo, attraverso le edizioni straordinarie NL 50 e 52.

“Drammatici” non è espressione esagerata, particolarmente per la nostra professione, se consideriamo il danno enorme, sul piano giuridico, identitario, psicologico e pratico, che la persistente permanenza in un Ordine, la Federazione IPASVI, che non è l'Ordine al quale PER LEGGE la figura dovrebbe appartenere, provoca alla Categoria, nel suo insieme e sui singoli nostri Soci, e piu' in generale sugli Assistenti Sanitari d'Italia.

E' stato uno spettacolo indecente, di rimpalli di responsabilità, dal disimpegno dell'Ordine delle Ostetriche, all'ultimo momento, all'improvvisa contrarietà di Ordini, Società scientifiche, Sindacati di medici, Veterinari, Chimici, Biologi ed altri, una valanga di no, a pochi giorni dalla scadenza del 4 marzo.

Non convincente il motivo portato soprattutto dal mondo medico: “le riserve di attività contenute nello schema di decreto invadono i campi e le competenze di altre professioni”.

Non possiamo escludere che una simile posizione sia stata influenzata da interpretazioni di doping dei profili, come ci siamo espressi per rendere l'idea, da parte di Associazioni, ma questo non può giustificare una reazione così massiccia.

In effetti, mai abbiamo notato che la conquista dell'autonomia da parte delle professioni “ex ausiliarie” abbia appassionato il mondo delle altre “professioni della salute”.

Occorrerà del tempo, occorrerà dialogare di piu' e meglio, un processo di maturazione non solo normativa ma soprattutto culturale e sociale.

Moltissimi Soci ci hanno espresso delusione e indignazione: non abbiamo potuto spiegare l'intricato guazzabuglio che sull'argomento si è venuto a trovare, complicato, confuso, oscuro.

Alla comprensione e alla indignazione dei Soci, condivisa e compresa, AsNAS, che si è battuta con forza per tutti gli Assistenti Sanitari d'Italia, AsNAS non può che aggiungere l'impegno di riprendere il discorso non appena le vicende istituzionali lo consentiranno, preparando i terreni possibili, anche all'interno dell'Associazionismo, variegato e verso la nostra figura non sempre comprensivo.

Per rispondere ad alcuni quesiti:

- a) per stabilire un nuovo termine, dopo il flop del 4.3.08 occorrerà una nuova legge del nuovo Parlamento;
- b) l'accaduto non porta modificazioni alla prospettiva di un “Ordine giusto” per l'Assistente Sanitario, perchè non tocca l'eccezione contenuta nella legge 43, all'art.4, comma 1, lett.a): “ferma restando l'assegnazione della professione di Assistente Sanitario....ad un nuovo ordine”;
- c) l'accaduto non porta modifiche nelle restanti, importantissime parti della legge 43.

## **2 - CIRCOLARE N.3 DEL 29.1.2008 DELLA FEDERAZIONE IPASVI**

Con la NL n.51 ed.str. del 15.2.08 abbiamo diffuso la circolare IPASVI e la risposta AsNAS:

Vi informiamo che AsNAS Nazionale ha inviato i due documenti a:

- Tutti i Collegi IPASVI sul territorio nazionale.
- Ministro della Salute sen.Turco e Sottosegretario Patta.
- Assessori alla Sanità e Politiche Sociali delle Regioni e Province Autonome.
- Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Italiane.
- Presidenti dei Corsi di laurea in A.S.
- Presidente della Conferenza Nazionale dei Corsi di laurea in A.S.
- Coordinatori dei Corsi di laurea in A.S.
- Organizzazioni sindacali nazionali.

Con la NL n.51, che, come per le altre NNLL, compare anche sul sito associativo, davamo indicazione ai Presidenti di Sezione di trasmettere la NL ai Soci - come del resto è prassi - ed in particolare di inviare la circolare IPASVI e la risposta AsNAS, ai Direttori Generali delle aziende sanitarie di riferimento territoriale.

E' importantissimo che la copertura sulle aziende sia completa e totale.

Al fine di monitorare al meglio la giusta reazione della categoria, e per essa l'AsNAS, al nuovo violento attacco della Federazione IPASVI, rinnoviamo la richiesta ai Presidenti di Sezione di notizie sulle iniziative adottate.

@@@@@@@@

## **3 - FIRMATO IL CONTRATTO 2006/2009 DEL COMPARTO SANITÀ PUBBLICA**

Nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2008 è stata siglata l'ipotesi di contratto per il rinnovo del CCNL 2006-2009 e parte economica 2006-2007 del personale del comparto sanità.

L'ipotesi di accordo prevede un incremento medio di 103,32 euro lordi pro capite come richiesto e ottenuto dalle organizzazioni sindacali confederali e come previsto dal protocollo del 29 maggio 2007.

Per quanto riguarda gli incrementi per le categorie e fasce economiche specifiche alleghiamo la specifica tabella (*All.n.1*).

Sottolineiamo poi alcuni dei contenuti di principale importanza dell'ipotesi di contratto:

1) la media di incremento è pari a 103,32 euro mensili sulla fascia economica BS4. In questo modo la categoria D2 percepisce una media di incremento pari a 108,31 euro mensili, suddivisi in 106,10 sul trattamento fondamentale e 2,21 euro mensili (28,73 euro annui pro capite) per il salario accessorio per tutte le categorie e fasce economiche. L'ipotesi di contratto prevede come per gli altri comparti contrattuali e sulla base delle regole definite nel protocollo del 29 maggio 2007 due decorrenze per l'incremento tabellare: 1 gennaio 2006 – 1 febbraio 2007. In questo modo si è comunque ottenuto, come per il rinnovo contrattuale precedente, il rispetto delle decorrenze contrattuali e del pagamento degli arretrati;

2)il requisito di accesso dei due anni di permanenza nella fascia economica di appartenenza prima di fare la progressione orizzontale (la richiesta dell'ARAN e delle Regioni era di prevedere tre anni di permanenza);

3)l'avvio dell'applicazione della funzione di coordinamento prevista dalla legge 43 del 2006 in applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007, con l'obbligatorietà del titolo di master in management o del precedente titolo di capo sala per l'assegnazione delle NUOVE funzioni di coordinamento a decorrere dall'entrata in vigore definitiva del contratto nazionale, fatti salvi i coordinamenti in precedenza assegnati;

4)la riconferma del D.Lgs 66 del 2003 relativamente alle 11 ore di riposo consecutive fra un turno e l'altro all'interno delle 24 ore di lavoro, con la possibilità di deroga previo accordo aziendale obbligatorio;

5)la riconferma di tutti i fondi contrattuali con l'aggiornamento al 31 dicembre 2005, ad eccezione delle risorse regionali dell'1,6% (art.6). Queste risorse sono aggiornate ai nuovi valori tabellari in caso siano state destinate al fondo per le fasce, come prevede la norma generale, in caso di destinazione al fondo della produttività restano congelate al 2001, perché non aggiornate con nuove risorse regionali. Questo punto non poteva essere modificato, perché motivo di contenzioso con la Corte dei Conti, già a partire dallo scorso rinnovo contrattuale. L'articolo prevede che lo 0,10% sia destinato in sede di contrattazione aziendale in parte al fondo della produttività articolo 30 e in parte al fondo delle fasce articolo 31. In questo modo, già a partire dal 2007, sarà possibile contrattare a livello aziendale nuove opportunità per i lavoratori e prevedere delle risorse aggiuntive a livello aziendale;

6)la norma di rinvio di tutti gli argomenti inseriti nella piattaforma contrattuale unitaria CGIL-CISL-UIL e alcuni indicati dalla direttiva del Comitato di settore delle Regioni da discutere in una prossima coda contrattuale e comunque all'interno del quadriennio normativo 2006-2009. Questo punto è molto importante per gli Assistenti Sanitari perché prevede già che la materia "revisione del sistema classificatorio" dovrà definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009.

7)la conferma di tutto quanto previsto dai CCNL precedenti, comprese le dichiarazioni congiunte OO.SS.-ARAN del CCNL 19 aprile 2004 e CCNL 6 giugno 2006;

8)la possibile adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento in caso di procedimento penale, limitatamente ai casi di arresto in flagranza, confermato dal GIP, per i reati di corruzione, concussione e peculato.

Le prossime tappe sono:

- Certificazione dell'ipotesi di contratto da parte della Corte dei Conti (tempo massimo 55 giorni);
- Stipula definitiva del contratto per l'erogazione di aumenti e arretrati del biennio 2006-2007;
- Prosecuzione delle trattative per il biennio 2008-2009 che comprenderà anche la parte normativa.

Segnaliamo inoltre che presso l'ARAN è in corso il confronto anche per le aree della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'Area III della dirigenza STPA che riguarda anche i Dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

#### **4 - DPCM 25.01.2008 QUALIFICA UNICA DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Nella NL 49 del 17.12.2007 informavamo dell'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 novembre 2007, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, che doveva essere recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detto recepimento è avvenuto con il DPCM 25.01.2008 pubblicato nella G.U. n.48 del 26.02.2008, che alleghiamo (*All.n.2*).

Ricordiamo che tale disciplina discende dalla Legge 251/00 che prevede, all'art. 6 comma 2, che il Governo, con apposito atto regolamentare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, definisca la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari (laurea specialistica/magistrale), per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario.

Ci pare importante segnalare qui i requisiti specifici di ammissione previsti:

- a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
- b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
- c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

L'espressa richiesta della laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area ribadisce, come era già perfettamente chiaro nella normativa vigente, che il percorso di carriera per l'Assistente Sanitario è nella classe e nell'area della prevenzione e non in altre classi ed aree (ad es. quella infermieristica).

@@@@@@@@@

#### **5 - TU SICUREZZA LAVORO**

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 aprile 2008 ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione definitiva, acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari, alla delega conferita al Governo dalla legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si tratta di un testo unico estremamente corposo (306 articoli per 13 titoli, 51 allegati) che il Ministro del Lavoro ha definito "uno tra i più avanzati della legislazione europea".

Tra i punti salienti, l'istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro; l'individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché dei requisiti della delega di funzioni; l'individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; la definizione dell'oggetto e delle modalità di valutazione del rischio; la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio; l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria; le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e

partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; il nuovo apparato sanzionatorio.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo la firma del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rimandiamo alla prossima NL un commento sui nuovi ed importanti aspetti del Dlgs che riguardano direttamente la nostra professione.

@@@@@@@@

## **6 - ASSEMBLEE SEZIONALI**

E' importante che le Sezioni rispettino il termine regolamentare del 30 Aprile per lo svolgimento delle Assemblee.

Si conferma la richiesta di trasmissione del verbale alla Presidenza.

Il monitoraggio della condizione associativa è esigenza fondamentale.

Interessa, naturalmente, gli Organi direttivi nazionali, ma anche la Redazione di "AsNAS NEWSLETTER", ai fini valutativi dei problemi emergenti e della scelta dei temi sui quali intrattenere, con questo mezzo informativo, i Soci.

Utile anche ai fini di risposte a quesiti di interesse diffuso.

All.n.1

	AUMENTI MENSILI		Totale Aumento dal 01/02/2007	ARRETRATI al 31.12.2007
	01/01/06	01/02/07		
DS6	€ 10,89	€ 121,75	€ 132,64	€ 1.744,18
DS5	€ 10,46	€ 116,93	€ 127,39	€ 1.675,14
DS4	€ 10,15	€ 113,40	€ 123,55	€ 1.624,66
DS3	€ 9,85	€ 110,03	€ 119,88	€ 1.576,39
DS2	€ 9,48	€ 105,96	€ 115,44	€ 1.518,02
DS1	€ 9,13	€ 102,01	€ 111,14	€ 1.461,46
DS	€ 8,78	€ 98,16	€ 106,94	€ 1.406,24
D6	€ 9,88	€ 110,41	€ 120,29	€ 1.581,79
D5	€ 9,53	€ 106,56	€ 116,09	€ 1.526,56
D4	€ 9,26	€ 103,45	€ 112,71	€ 1.482,11
D3	€ 8,98	€ 100,41	€ 109,39	€ 1.438,46
D2	€ 8,71	€ 97,39	€ 106,10	€ 1.395,20
D1	€ 8,44	€ 94,36	€ 102,80	€ 1.351,79
D	€ 8,14	€ 91,02	€ 99,16	€ 1.303,94
C5	€ 9,09	€ 101,64	€ 110,73	€ 1.456,08
C4	€ 8,68	€ 96,94	€ 105,62	€ 1.388,89
C3	€ 8,28	€ 92,48	€ 100,76	€ 1.324,97
C2	€ 8,00	€ 89,45	€ 97,45	€ 1.281,45
C1	€ 7,73	€ 86,43	€ 94,16	€ 1.238,19
C	€ 7,72	€ 83,60	€ 91,32	€ 1.203,92
BS5	€ 7,84	€ 87,64	€ 95,48	€ 1.255,54
BS4	€ 7,59	€ 84,81	€ 92,40	€ 1.215,06
BS3	€ 7,35	€ 82,09	€ 89,44	€ 1.176,13
BS2	€ 7,20	€ 80,45	€ 87,65	€ 1.152,58
BS1	€ 6,99	€ 78,14	€ 85,13	€ 1.119,45
BS	€ 6,78	€ 75,77	€ 82,55	€ 1.085,53
B5	€ 7,35	€ 82,12	€ 89,47	€ 1.176,51
B4	€ 7,20	€ 80,44	€ 87,64	€ 1.152,45
B3	€ 7,05	€ 78,80	€ 85,85	€ 1.128,92
B2	€ 6,93	€ 77,42	€ 84,35	€ 1.109,19
B1	€ 6,73	€ 75,24	€ 81,97	€ 1.077,89
B	€ 6,54	€ 73,13	€ 79,67	€ 1.047,65
A5	€ 6,71	€ 74,97	€ 81,68	€ 1.074,09
A4	€ 6,60	€ 73,70	€ 80,30	€ 1.055,94
A3	€ 6,48	€ 72,46	€ 78,94	€ 1.038,06
A2	€ 6,39	€ 71,37	€ 77,76	€ 1.022,54
A1	€ 6,22	€ 69,55	€ 75,77	€ 996,37
A	€ 6,06	€ 67,67	€ 73,73	€ 969,54

All.n.2

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 Gennaio 2008**

Recepimento dell'accordo 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. (GU n. 48 del 26-2-2008 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante «Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2 della citata legge n. 251 del 2000 che prevede la definizione della disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera d) della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», che individua i requisiti del personale dirigente appartenente alle suddette professioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'accordo 15 novembre 2007, citato in premessa, di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto concernente, la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prodi

Il Ministro della salute  
Turco



Allegato 1 (art. 1, comma 1)

**Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.**

Rep. Atti n. 242/CSR del 15 novembre 2007

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 15 novembre 2007:

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», che all'art. 6, comma 2, stabilisce che il Governo, con apposito atto regolamentare, sentita la Conferenza Stato - regioni, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 41 del C.C.N.L. Integrativo del CCNL Area della dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale stipulato in data 10 febbraio 2004, ha riaffermato che la predetta disciplina concorsuale per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario è da emanarsi con il regolamento di cui al citato art. 6 della legge n. 251 del 2000;

Vista la nota del 12 giugno 2007 con la quale il Ministero della salute ha proposto lo schema di accordo in oggetto;

Considerato che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 5 luglio 2007, il Ministero della salute, con nota del 23 ottobre 2007, ha trasmesso una nuova stesura dello schema di accordo di cui trattasi che tiene conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province autonome, nonché delle richieste di modifica avanzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia delle finanze;

Vista la nota in data 7 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, su tale ultima versione dello schema di Accordo, ha espresso avviso tecnico favorevole in considerazione del fatto che «il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dei contenuti dell'Accordo, previsto dall'art. 6 dello schema, si inserisce, in armonia con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, come strumento concertato e consapevole di garanzia di omogenea attuazione da parte delle regioni e province autonome dei contenuti dell'accordo medesimo»;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di accordo di cui trattasi;

Sancisce accordo

Tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:

«Art. 1. (Requisiti specifici di ammissione). - 1. Ai fini dell'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell'area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
- b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita', relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
- c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

«Art. 2. (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della azienda U.S.L. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:

- a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal direttore generale;
- b) componenti: due dirigenti dell'area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell'ambito del personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;
- c) segretario: un funzionario amministrativo della azienda U.S.L. o dell'azienda ospedaliera, almeno di categoria D.

«Art. 3. (Prove d'esame). - 1. Le prove di esame sono le seguenti:

- a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di' una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
- b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
- c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonche' su altre materie indicate nel bando di concorso.

«Art. 4. (Punteggio). - 1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, cosi' ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
  - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
- a) 30 punti per La prova scritta;
  - c) 30 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 3;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnicodiagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.LL.

o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:

1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;

2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;

3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50;

4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnicodiagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:

1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per anno.

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;

b) master annuale punti 0,50 per ognuna.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

«Art. 5. - 1. Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonche' per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

«Art. 6. - 1. Il presente Accordo sara' recepito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia